

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2614/2017** promossa da:

ENI SPA (C.F. _____ con il patrocinio dell'avv. MAINETTI FRANCESCO presso il cui
studio in Roma PIAZZA MAZZINI 27 è elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
MAINETTI FRANCESCO

- APPELLATE -

contro

ALFONSO (C.F. _____

2 è elettivamente

domiciliato

- APPELLATO -

MASSIMO (C.F. _____

- ALTRO APPELLATO CONTUMACE -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 161/2016 del Giudice di pace di Foggia

CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza dell'11/9/2024
celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del
processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli
artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo
possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con sentenza 116/2016 depositata il 24/9/2016, il Giudice di pace di Foggia condannava

Massimo in qualità di gestore della stazione di rifornimento carburanti "AGIP", corrente
in _____ e la "ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING &

MARKETING", in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, in solido fra loro,
al pagamento in favore di _____ Alfonso della somma di € 2.704,50 oltre interessi, a
titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura dell'attore in conseguenza del
rifornimento di carburante contaminato effettuata in data 9/2/2006.

Con atto di citazione ritualmente notificato, ENI Spa interponeva appello avverso la detta



sentenza chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l’effetto in via preliminare:

a) rilevare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità, perché tardiva, della chiamata di terzo dell’Eni per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, estromettere la stessa dal giudizio ovvero respingere ogni domanda svolta nei confronti dell’Eni;

b) rilevare e dichiarare carenza di legittimazione passiva dell’Eni per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, estromettere la stessa dal giudizio ovvero respingere ogni domanda;

c) rilevate l’avvenuta decadenza e/o la prescrizione di ogni domanda formulata e dell’azione promossa nei confronti dell’Eni, a mente delle norme invocate nel paragrafo 5 della presente comparsa, respingere ogni domanda svolta verso l’Eni;

nel merito:

a) respingere ogni domanda formulata nei confronti dell’Eni s.p.a., perché infondata in fatto ed in diritto;

b) in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta dall’attore condannare il Signor _____ nella sua qualità di gestore a manlevare e tenere indenne l’Eni.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario e ulteriori accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio e condanna del signor Alfonso _____ alla restituzione dell’importo di € 5.941,00”.

Con comparsa di risposta del 19/7/2017 si costituiva _____ Alfonso, eccependo l’inammissibilità del gravame, di cui chiedeva comunque il rigetto, con il favore delle spese.

Massimo, sebbene regolarmente evocato in giudizio restava contumace.

All’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11/9/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, perché proposto oltre il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c..

Assume, al riguardo, l’appellato che:

a) la trasmissione di una copia informale della sentenza, in allegato alla pec del 9 novembre 2016 - con cui il legale di ENI rappresentava ai colleghi di controparte la volontà della propria assistita di pagare gli importi liquidati dal Giudice di Pace di Foggia - sarebbe un equipollente della notifica, come tale idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 c.p.c.;

b) nel caso specie, tale termine è spirato in data 9/12/2016, ben prima dell’effettiva proposizione del gravame, avvenuta il 22/3/2017 con la notifica dell’atto di appello.

La tesi non coglie nel segno e non può essere condivisa.

Premesso infatti che, per giurisprudenza consolidata, ai fini della decorrenza del termine breve dell’impugnazione, la notificazione non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, in via del tutto dirimente si osserva la citata pec del 9/11/2016 difetta di tutti i requisiti per una valida notifica ai sensi dell’art. 3-bis della legge 53/1994 in quanto:

- non risulta trasmessa la sentenza in formato informatico, ma solo la scansione di una sua copia semplice, priva della attestazione di conformità;

- non è stato indicato nell’oggetto del messaggio la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;



- non è stata predisposta una relazione di notifica.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che *“La notifica effettuata senza il rispetto dei paracademi legali previsti, non consente di ritenere tale notifica idonea al decorso del termine breve per l'impugnazione. Pertanto, nel caso di notifica di una sentenza a mezzo PEC, nella relata di notifica non venga menzionato il procuratore della parte quale destinatario, anche se eseguita al domicilio eletto, non è idonea a far decorrere il termine breve. (Nel caso di specie, inoltre, nella relata non era indicato il riferimento normativo della notifica a mezzo PEC, D.Lgs. n. 53/1994, nonché il titolo è stato allegato senza alcuna attestazione di conformità ma solo mediante copia informatica per immagine della sentenza di interesse.)”* (cfr. Corte appello, Napoli, sez. II, 27/01/2022, n. 298).

3. Nel merito, ritiene il Tribunale di dover decidere la presente controversia in applicazione del principio processuale, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della *“ragione più liquida”* - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui:

- *“deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”* (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8 marzo 2017, n. 5804, nonché, Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936);

- *“è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi “* (Tribunale , Torre Annunziata , sez. II , 27/07/2022 , n. 1880);

- *“ In tema di procedimento civile e sentenza, il principio della ragione più liquida in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre “* (Tribunale , Bari , sez. lav. , 02/05/2022 , n. 1259);

- *“Il giudice può fondare la decisione di una causa su una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata ad altre questioni pregiudiziali, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime, in applicazione del principio della ragione più liquida, espressione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ad esso sottese “* (Tribunale , Biella , sez. I , 26/04/2022 , n. 140);

- *“In tema di sentenza e del c.d. principio della ragione più liquida, al Giudice è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”* (Tribunale, Rieti , sez. I , 07/04/2022 , n. 194).

Preliminarmente giova evidenziare che quella proposta in primo grado dall'odierno appellato è azione avente ad oggetto la responsabilità contrattuale, trattandosi di controversia relativa ai vizi di un contratto di compravendita, quale certamente è quello stipulato tra l'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti e il proprietario del veicolo che effettua il rifornimento.

Tanto premesso, in via del tutto assorbente è fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione tempestivamente sollevata dall'odierna appellante al momento della sua costituzione in giudizio ed espressamente ribadita in sede di gravame.

Com'è noto, il termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi ex art. 1495 c.c. decorre dalla data della consegna (effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene: C. 4826/2019) e non può farsi coincidere con la data di stipulazione del contratto in mancanza della prova della coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine alla individuazione temporale del



dies a quo (C. 2797/2008).

Per quanto riguarda il dies a quo, bisogna distinguere fra vizi apparenti e vizi occulti.

La giurisprudenza maggioritaria considera apparenti i vizi rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, con il ricorso a una diligenza inferiore a quella ordinaria (C. 1082/1995; C. 7202/1994). Secondo altro orientamento, invece, sarebbero vizi apparenti quelli oggettivamente riconoscibili con l'uso della normale diligenza (C. 9008/1993). Più di recente, è stato affermato che l'individuazione della riconoscibilità dei vizi quale dies a quo del termine di decadenza dell'azione di garanzia va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima (C. 23816/2022).

Nel caso di vizi apparenti il termine di otto giorni per la denuncia decorre da quando il diritto di proprietà è stato trasferito (C. 10148/2004) ed il compratore è stato messo in condizione di esaminare la merce, vale a dire, di regola, dal giorno in cui questa gli è stata consegnata (C. 1082/1995; C. 7202/1994; C. 9008/1993).

Nel caso di vizi non apparenti - ossia di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un sommario esame della cosa - il termine decorre dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei vizi (C. 22107/2015; C. 8183/2002; C. 11452/2000; C. 6735/2000; C. 7541/1995; C. 1082/1995; C. 7202/1994; C. 4116/1990): sicché ove il rinvenimento avvenga per gradi ed in tempi successivi, occorre avere riguardo al momento in cui esso sia stato completato (C. 11046/2016; C. 12011/1997; C. 1458/1994).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dalla documentazione prodotta in primo grado e non contestata, risulta inequivocabilmente che il [redacted] abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della rilevanza dei vizi lamentati, quanto meno in data 28/2/2006, allorché è stata emessa la fattura per la riparazione del mezzo, da cui risulta che il danno all'impianto di alimentazione è stato cagionato dalla presenza di gasolio contaminato.

Orbene, pur avendo il medesimo [redacted] tempestivamente denunciato i vizi con raccomandata ar in data 3/3/2006, ciò non dimeno egli ha introdotto il relativo giudizio solo in data 2/2/2011, allorché il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. era abbondantemente spirato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto.

4. In accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico di [redacted] Alfonso e [redacted] Massimo, in solido fra loro, al pari di quelle relative alla presente fase, che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'attività espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'appello proposto da ENI S.p.a. e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da [redacted] Alfonso;
- 2) condanna [redacted] Alfonso e [redacted] Massimo, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano:
 - a) per il giudizio di primo grado, in € 1.205,00,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicare le tariffe medie ex D.M. 55/2014);
 - b) per il giudizio di appello, in € 174,00 per spese borsuali ed € 1.701,00 per compenso, oltre



i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicare le tariffe medie ex D.M. 55/2014).

Foggia, 6 febbraio 2025

Il Giudice

dott. Francesco Pellecchia

